

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 75.

**Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/356/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

### EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell'art. 1 e nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.».

#### Art. 2.

1. All'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il numero 10, è aggiunto il seguente numero:

«11. Filati per lavori a maglia (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000.

Il valore è la massa secca del filo, alla quale è applicato il tasso di umidità convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni.».

#### Art. 3.

1. I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantità nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

**COSSIGA**

*ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

*DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri*

*MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia*

*CARLI, Ministro del tesoro*

*BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: **MARTELLI**

**92G0103**